

Tregnaghi, in data 13.5.21 ha depositato nel fascicolo telematico l'atto di revoca del mandato.

Sulla questione, si osserva che ai sensi dell'articolo 85 c.p.c., la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. La *ratio legis* della disposizione è quella di evitare che la revoca e/o la rinuncia siano utilizzate per ostacolare il regolare svolgimento della causa o, comunque, per ritardarne l'iter. Essa, inoltre, garantisce l'effettività del diritto di difesa tanto che, sino alla nomina del nuovo difensore, non può ritenersi che la parte sia rimasta priva della difesa tecnica (cf. ultrattività del mandato o *perpetuatio*). Infatti, con la previsione dell'art. 85 c.p.c., il Legislatore ha inteso evitare una *vacatio* di *ius postulandi* che potrebbe danneggiare tanto la parte del cui patrocinio si tratta, quanto la controparte che, per compiere i propri atti, deve, comunque, poter contare su una sicura legittimazione a ricevere. Per costante giurisprudenza, fino alla sua sostituzione, il difensore conserva, perciò, le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (C. 11504/2016; C. 11303/1995; C. 13018/1992; C. 3346/1990; C. 4226/1989; C. 1383/1987; C. 3227/1984; e, nella giurisprudenza di

merito, T.A.R. Puglia, Lecce 9.3.2018, n. 405; T. Milano 21.10.2011; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano 8.2.2017, n. 49).

Peraltro, fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore, la revoca o la rinuncia non hanno effetto nel processo e non ne determinano, ex articolo 301, c. 3, c.p.c., l'interruzione (cfr. Cass. Sez. Unite 28.10.1995 n. 11303). La rinuncia e/o la revoca al mandato non implicano alcuna rinuncia all'azione (Cass. 16.5.1984 n. 3009) e non costituiscono legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa (Cass. 9.2.1987 n. 1374; Cass. 7.4.1982 n. 2142). La parte, infatti, subito dopo la comunicazione della rinuncia o la formalizzazione della revoca ha l'onere di adoperarsi tempestivamente per munirsi di altro difensore (cosa che nella specie, sino all'udienza del 19.5.21, non è stata fatta).

Per tali motivi, la richiesta di rinvio della trattazione dell'udienza non potrà che essere disattesa.

1.

L'unico motivo di contestazione del diritto del creditore procedente di dare corso e impulso alla procedura, si basa sulla dedotta falsità delle firme che si rinvencono sui documenti e in special modo sul contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile.

La difesa opponente sostiene, infatti, che un soggetto ignoto, in possesso della patente di [REDACTED], già oggetto della denuncia di smarrimento dell'8.6.2013 (cfr. doc. 3 ricorso), si sarebbe presentato, dopo aver trattato con l'istituto di credito, dinanzi al Notaio rogante, sostituendosi all'odierno opponente, per stipulare il mutuo ipotecario su cui si fonda la presente esecuzione. A sostegno di quanto asserito, la difesa opponente, senza depositare alcuna perizia di parte (cd. allegazione difensiva), pone all'attenzione del G.E. la differenza del tratto calligrafico e la diversità delle firme tra quella apposta sul mutuo e quella che asserisce essere la reale sottoscrizione di [REDACTED].

Sulla base della dedotta sostituzione di persona, la difesa opponente ha proposto querela incidentale di falso, chiedendo, in attesa della sua definizione, la sospensione dell'esecuzione e ciò in quanto, ad avviso della difesa opponente, sarebbe indispensabile chiarire, prima di porre in vendita il compendio subastato, se il titolo portato in esecuzione sia o meno stato sottoscritto dall'esecutato.

Fatte queste premesse, si osserva che nell'atto pubblico (contratto di mutuo ipotecario del 4.8.2014 rep, 151.324, racc. 8117), il notaio rogante (cfr. titolo in atti), dopo aver precisato che dinanzi a lui "*erano presenti*" (cfr. p. 1 mutuo) [REDACTED] (in rappresentanza della banca mutuante) e [REDACTED] [REDACTED], nato a Verona il 20 marzo 1960 e domiciliato a [REDACTED]

(VR) ██████████ agricoltore, ha dichiarato di essere “certo” dell’identità personale, della qualifica e dei poteri dei componenti (cfr. p. 2 atto pubblico).

Sul punto si osserva che l’atto pubblico (cfr. art. 2699 c.c.) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr. art. 2700 c.c.). L'efficacia che la legge attribuisce all'atto pubblico è quella assoluta e incondizionata di prova legale, sottratta al libero apprezzamento da parte del giudice. Tale efficacia copre, in primo luogo, l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che, sottoscrivendolo, si identifica quale autore dell'atto stesso. L'efficacia si estende inoltre alle modalità di formazione dell'atto pubblico, ed in particolare all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è redatto. Efficacia di piena prova è altresì riconosciuta alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, alle circostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto.

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico non è limitata alle parti (ai loro eredi e aventi causa), ma vincola anche i terzi i quali, come possono pretendere che vengano considerate come effettuate le dichiarazioni che risultano

dall'atto, così pure non sono ammessi a disconoscerne l'esistenza. È, pertanto, coperta dalla presunzione di piena fede l'attestazione che dinanzi al notaio rogante comparve ██████████ nato a Verona il 20 marzo 1960, di cui peraltro il Pubblico Ufficiale ha attestato di essere certo dell'identità: trattasi, infatti, di una circostanza che si è verificata alla presenza del Pubblico Ufficiale.

La legge ammette il superamento dell'efficacia privilegiata dell'atto pubblico (del suo contenuto estrinseco) soltanto attraverso l'esperimento della querela di falso. Solo dopo che sia stata pronunciata la sentenza che conclude il procedimento dichiarando la falsità del documento, diviene possibile fornire la prova circa l'esistenza di fatti diversi o difformi da quelli che risultano dall'atto.

Orbene, nella specie, deve precisarsi che dinanzi al G.E., nella fase camerale dell'opposizione all'esecuzione, si svolge soltanto la dimensione cautelare e non già il giudizio a cognizione piena (peraltro eventuale dato che necessita di un atto d'impulso della parte interessata).

Ci chiediamo, pertanto, se sia ammissibile esperire dinanzi al G.E. la querela di falso e, in caso negativo, se il G.E. possa comunque sospendere la procedura esecutiva in attesa della sua definizione.

Sul punto, chi scrive aderisce a quella tesi giurisprudenziale per cui la proposizione della querela di falso incidentale non è ammissibile nel corso del procedimento cautelare (quale quello che si svolge dinanzi al G.E. nella fase camerale di un'opposizione all'esecuzione successiva) e ciò in quanto l'accertamento *incidenter tamtum*, derivante dalla proposizione della querela di falso implicante un'attività cognitiva piena, è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà.

Sulla scorta di un approccio sistematico non può che convenirsi sul fatto che la *sedes* naturale per la proposizione della querela di falso è il giudizio di merito, rimettendo la disciplina codicistica al querelante l'opzione tra la proposizione incidentale e quella principale secondo il disposto di cui all'articolo 221 c.p.c. Del resto, risulta irragionevole dare ingresso nella fase cautelare, connotata dall'urgenza e dalla sommarietà dell'accertamento, ad uno strumento, quale appunto la querela di falso, che esige, invece, un'attività istruttoria completa e un'attività cognitiva piena - di cui il G.E. non è titolare - all'esito della quale si pronuncia il Collegio.

Peraltro, se si esclude l'ammissibilità della querela di falso incidentale nel corso di un procedimento cautelare, non per questo residua un *vulnus* delle prerogative difensive della parte che subisce la produzione documentale non autentica o non veritiera, posto che l'accertamento dell'*immutatio veri* può

essere - o avrebbe potuto essere - invocato in un autonomo giudizio di merito (cfr. argomentazioni su casi analoghi Tribunale di Genova 28.12.1999; Tribunale Castrovillari 29.10.2007; Tribunale di Nola 17.9.2009).

Allo stato, pertanto, non essendo ammissibile nella fase cautelare la querela di falso, non vi sono gravi motivi per sospendere l'esecuzione e ciò in quanto la forza di prova legale dell'atto pubblico (cfr. art. 2700 c.c.) non può essere in nessun altro modo scalfita (all'uopo, si evidenzia l'assoluta irrilevanza della dedotta differenza calligrafica); un'eventuale sospensione, non solo revocherebbe in dubbio uno dei pilastri su cui si fonda il nostro Ordinamento (*id est* la forza di prova legale dell'atto pubblico), ma risulterebbe del tutto irragionevole dato che, in assenza di querela di falso, non potrebbe desumersi *aliunde* la falsità dell'atto (qualora esistente). Anche una sospensione prudenziale non sarebbe in nessun modo giustificata e ciò in quanto si tradurrebbe in un'illegittima caducazione del principio di piena prova dell'atto pubblico; la stessa sarebbe, peraltro, del tutto disancorata dall'ordito normativo (si evidenzia che nel processo esecutivo le ipotesi di sospensione sono tipiche e comunque predeterminate rigidamente dalla legge).

La validità di piena prova dell'atto pubblico esclude che nella fattispecie possano rinvenirsi i gravi motivi di cui all'articolo 624 c.p.c. e ciò in quanto le

asserzioni dell'opponente stridono col valore probatorio consacrato dall'articolo 2700 c.c.

Alla luce di quanto detto, la richiesta di sospensione non potrà che essere disattesa; *ad abundantiam* si rileva che, qualora nel corso del futuro ed eventuale giudizio di merito oppositivo, la proposta querela di falso incidentale dovesse risultare fondata, la parte eseguita potrà agire nei confronti del creditore per ottenere il risarcimento del danno.

2.

Per quanto attiene alle contestazioni sull'elaborato peritale, si osserva che le stesse non sono ammissibili in un'opposizione ex articolo 615 c.p.c. nella quale si contesta il diritto del precedente a procedere *in executivis*.

Peraltro, le contestazioni dell'elaborato peritale devono essere formulate nelle forme e nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 173 bis dis. att. c.p.c. e, comunque, legittimano, al limite, un'opposizione ex articolo 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di vendita e non già un'opposizione all'esecuzione. Queste considerazioni (*in primis* l'inammissibilità delle censure) sono di per sé sufficienti ad escludere qualsiasi rilevanza, in questa sede, delle osservazioni alla stima. *Ad abundantiam*, si osserva che le stesse, non essendo corroborate da alcuna allegazione difensiva peritale, risultano - allo

stato - mere petizioni di principio del tutto inidonee a scalfire le risultanze e le valutazioni a cui è giunto l'esperto stimatore, ausiliario del Magistrato.

3.

Sulla richiesta di sospensione ex articolo 54 ter l. 27/2020, il sottoscritto si è già pronunciato riconoscendo la sussistenza dei presupposti limitatamente al lotto 1; con provvedimento del 17.3.21 è stata, infatti, dichiarata la sospensione parziale dell'esecuzione.

4.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, solo con riferimento alla fase di studio ed introduttiva, data la semplicità delle difese, secondo i parametri minimi dello scaglione previsto per i provvedimenti cautelari ricavato dal valore del credito per cui è causa.

La particolare e complessa questione giuridica circa l'ammissibilità della querela di falso in sede cautelare, questione - questa - che ha determinato di per sé sola, stante l'adesione alla teorica della sua inammissibilità, il rigetto della domanda di sospensione, esclude la sussistenza di un profilo di colpa grave in virtù del quale condannare l'opponente ex articolo 96 c. 3 c.p.c. come richiesto dalla difesa opposta. L'assenza della prova circa il danno di cui al primo comma della medesima disposizione esclude che ne possa essere liquidato l'equivalente.

P.Q.M.

rigetta la richiesta di rinvio dell'udienza;

dichiara l'inammissibilità nella fase cautelare della querela di falso
incidentale;

rigetta la richiesta di sospensione del processo esecutivo;

assegna termine perentorio di giorni sessanta alla parte interessata per
l'instaurazione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo,

osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà;

condanna parte opponente Franco Ramponi a rifondere a parte opposta

doValue s.p.a. le spese della presente fase camerale liquidate in complessivi

€ 1.788 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.

come per legge.

Si comunichi.

Verona, 25 maggio 2021

Il Giudice

Angelo Franco